

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DEL GAS NATURALE NEI CASI DI AVVIAMENTO

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 31 luglio 2003, n. 91/03, per la modifica della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02

10 marzo 2004

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Finalità.....	4
1.2	Il contesto normativo	4
2	LE CRITICITA' DELL'ATTUALE DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NEI CASI DI AVVIAMENTO.....	5
2.1	Marcata indeterminatezza del profilo di prelievo.....	5
2.2	Sfasamento temporale tra disponibilità e utilizzo della capacità nel caso di avviamento di nuovi contratti di importazione.....	6
2.3	Sfasamento temporale tra disponibilità e utilizzo della capacità nei punti di riconsegna di nuova realizzazione.....	6
3	LE PROPOSTE DELL'AUTORITÀ	6

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) presenta proposte per la disciplina del servizio di trasporto nei casi di avviamento.

Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con delibera 31 luglio 2003, n. 91/03, per la modifica della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni, proposte e contributi, prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.

Nel documento sono posti in evidenza alcuni argomenti e opzioni sui quali l'Autorità sollecita contributi. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto entro e non oltre il 26 marzo 2004, contributi sugli argomenti e sulle opzioni illustrate nel presente documento, o altre proposte che ritengano appropriate.

Indirizzo cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Area gas

Autorità per l'energia elettrica e il gas

piazza Cavour n.5 - 20121 Milano

tel. 02-65.565.284

fax 02-65.565.266

e-mail: info@autorita.energia.it

<http://www.autorita.energia.it>

1 INTRODUZIONE

1.1 Finalità

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si propone di consultare i soggetti interessati, allo scopo di integrare e modificare la disciplina del servizio di trasporto di cui alla deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02) relativamente ai casi di avviamento.

Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con delibera 31 luglio 2003, n. 91/03 (di seguito: delibera n. 91/03), per la modifica della deliberazione n. 137/02, anche in relazione a specifici profili del servizio di trasporto che non trovano una compiuta disciplina nella medesima deliberazione.

1.2 Il contesto normativo

L'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio e definisca gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento.

Con la deliberazione n. 137/02, l'Autorità ha definito i criteri per la garanzia di libero accesso al servizio di trasporto, nonché le norme per la predisposizione dei codici di rete.

Con delibere 1 luglio 2003 n. 75/03, e 12 dicembre 2003 n. 144/03, l'Autorità ha approvato i codici di rete predisposti rispettivamente dalle società Snam Rete Gas ed Edison T&S.

Per quanto riguarda gli avviamenti, sono emerse problematiche che non trovano una compiuta disciplina nella deliberazione n. 137/02; in particolare

- la disciplina del conferimento di capacità non risulta adeguata alle esigenze di alcune tipologie di impianti che si trovano in fase di avviamento e di test iniziale e che presentano in tale fase una notevole indeterminatezza del profilo di prelievo, anche con punte massime conseguenti all'effettuazione di test di prestazione, superiori a quelli del funzionamento a regime (marcata indeterminatezza del profilo di prelievo);
- non vengono considerate le specifiche esigenze degli utenti del servizio di trasporto cui viene conferita capacità nei punti di entrata nel caso di avviamento di nuovi contratti di importazione, che generalmente prevedono un regime transitorio durante il quale si raggiungono le quantità contrattuali media giornaliera e massima giornaliera di regime (sfasamento temporale tra disponibilità e utilizzo della capacità nel caso di avviamento di nuovi contratti di importazione);

- non vengono considerate le specifiche esigenze degli utenti del servizio di trasporto cui viene conferita la capacità in punti di riconsegna del gas relativi a impianti di nuova realizzazione, l'avviamento dei quali ha inizio in data successiva all'inizio dell'anno termico, per i quali vi è uno sfasamento temporale tra la disponibilità di capacità di trasporto e l'avviamento dell'impianto (sfasamento temporale tra disponibilità e utilizzo della capacità nei punti di riconsegna di nuova realizzazione).

Con delibera n. 91/03, l'Autorità ha pertanto avviato un procedimento per l'integrazione e la modifica della deliberazione n. 137/02, anche in relazione ai profili sopra indicati.

2 LE CRITICITA' DELL'ATTUALE DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NEI CASI DI AVVIAMENTO

2.1 Marcata indeterminatezza del profilo di prelievo

Il conferimento di capacità è disciplinato dal Titolo 3 della deliberazione n. 137/02. In particolare, per quanto attiene al conferimento di capacità nei punti in fase di avviamento, l'articolo 9, comma 9.3, della deliberazione n. 137/02 dispone che "l'impresa di trasporto nel corso dell'anno termico conferisce la capacità che si renda disponibile, anche a seguito di incrementi di capacità nonché a seguito di avviamento di nuovi punti di consegna e di riconsegna nel corso del medesimo anno termico".

L'attuale disciplina del conferimento non considera la marcata indeterminatezza del profilo di prelievo di gas di alcune tipologie di impianti in fase di avviamento (quali le nuove centrali di generazione elettrica a ciclo combinato o le centrali esistenti soggette a *repowering* mediante la realizzazione di cicli combinati), per i quali, durante l'effettuazione di test di prestazione, possono verificarsi per brevi periodi prelievi di gas superiori a quelli del funzionamento a regime.

Il codice di rete di Snam Rete Gas non prevede per tali impianti uno specifico trattamento nella fase di avviamento. Per evitare di incorrere nelle penali previste dalla deliberazione n.137/02 per supero della capacità conferita, l'utente deve pagare il corrispettivo di capacità relativamente al quantitativo massimo di prelievo giornaliero previsto durante le fasi di collaudo, e si determinano così a carico dell'utente, e quindi del cliente finale che acquista il gas per la produzione di energia elettrica, oneri economici prima dell'esercizio commerciale dell'impianto di utilizzazione a valle del punto di riconsegna.

Il codice di rete di Edison T&S, nel paragrafo 5.9.1.3 "Procedura di conferimento di capacità per avviamenti di punti di riconsegna su RR", prevede che in nuovi punti di riconsegna caratterizzati da una marcata indeterminatezza del profilo di prelievo, l'impresa di trasporto effettua la revisione della capacità conferita per un periodo di sei mesi a partire dal primo mese di fornitura del servizio; la procedura prevede altresì che nei primi sei mesi l'impegno di capacità sia determinato a consuntivo con riferimento ai quantitativi di gas utilizzati: nei primi quattro mesi con riferimento al valore medio delle quantità utilizzate, nel quinto e sesto mese con riferimento alla quantità massima utilizzata nel punto di riconsegna.

2.2 Sfasamento temporale tra disponibilità e utilizzo della capacità nel caso di avviamento di nuovi contratti di importazione

Le disposizioni contenute nella deliberazione n. 137/02 in merito alla disciplina dei rapporti contrattuali tra impresa di trasporto e utente cui è stata conferita capacità non tengono conto delle specifiche esigenze dei nuovi contratti di importazione, che prevedono un regime transitorio nel quale si raggiungono le quantità contrattuali media e massima giornaliera di regime, mediante incrementi di quantità impegnate in tempi predeterminati.

Tale regime transitorio, previsto negli impegni sottoscritti con i soggetti produttori, è generalmente necessario per tenere conto della messa in esercizio graduale dei campi di produzione (cosiddetto *start up* dei campi).

La realizzazione delle infrastrutture di importazione generalmente precede il termine contrattuale in relazione al quale sono previsti gli incrementi di quantità di gas impegnato e si può verificare, per brevi periodi, che la disponibilità di capacità di trasporto non sia coerente con le quantità contrattuali previste nel periodo transitorio di avviamento dei contratti.

Lo sfasamento temporale tra la disponibilità di capacità di trasporto e l'utilizzo di tale capacità determina oneri economici (il pagamento del corrispettivo di capacità) a carico del soggetto importatore precedenti all'avviamento del contratto di importazione.

2.3 Sfasamento temporale tra disponibilità e utilizzo della capacità nei punti di riconsegna di nuova realizzazione

Le disposizioni contenute nella deliberazione n. 137/02 non tengono conto delle specifiche esigenze della riconsegna del gas nei punti di nuova realizzazione.

L'attuale disciplina prevede che il pagamento da parte dell'utente del servizio del corrispettivo di capacità nel punto di riconsegna di nuova realizzazione avvenga a far data dalla disponibilità di capacità di trasporto, ovvero sia dal momento in cui la rete di trasporto è in grado di riconsegnare i quantitativi di gas nel punto di riconsegna considerato.

Non considera se la realizzazione dell'impianto a valle del punto di riconsegna è stata completata e pertanto se sia possibile l'utilizzo del gas nel nuovo impianto e di conseguenza l'utilizzo della capacità conferita. Tale situazione può verificarsi a causa dei diversi tempi necessari per l'ottenimento rispettivamente dei permessi per la realizzazione dell'allacciamento alla rete di trasporto, e dei permessi per la realizzazione dell'impianto a valle del punto di riconsegna. Lo sfasamento temporale tra la disponibilità di capacità di trasporto nel punto di riconsegna e l'avvio dell'utilizzo dell'impianto del cliente finale, determina oneri economici a carico dell'utente, e quindi del cliente finale, anche per un periodo anteriore all'effettivo esercizio commerciale dell'impianto.

3 LE PROPOSTE DELL'AUTORITÀ

In Appendice A è riportato lo schema di deliberazione con le proposte dell'Autorità in materia di integrazione e modifica della disciplina del servizio di trasporto nei casi di avviamento.

Lo schema di provvedimento tiene altresì conto delle osservazioni e delle proposte pervenute all'Autorità da alcuni operatori a seguito della delibera n. 91/03. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti trattati al paragrafo 2.1, tali operatori ritengono che l'attuale disciplina del conferimento di capacità nei punti di riconsegna disincentivi la realizzazione delle iniziative nel settore della generazione elettrica.

Le proposte dell'Autorità si risolvono:

- nell'integrazione della disciplina del conferimento di capacità con disposizioni speciali limitate alla fattispecie declinata al paragrafo 2.1, e giustificata dalla sua specificità. Detta disciplina speciale pertanto non altera in alcun modo il principio fondamentale che regola la disciplina dei conferimenti di capacità, ossia il principio secondo il quale il conferimento di capacità avviene *ex ante* con riferimento alla capacità massima che l'utente ritiene di prelevare per non incorrere nelle penalità per supero di prelievo previste dalla deliberazione n. 137/02;
- nell'integrazione della disciplina del rapporto contrattuale che si instaura tra impresa di trasporto e utenti in conseguenza del conferimento con disposizioni speciali limitate alle fattispecie declinate ai paragrafi 2.2 e 2.3. Per dette ipotesi si prevede che non siano dovuti i corrispettivi di capacità per il periodo compreso tra la data in cui si rende disponibile la nuova capacità, a seguito della realizzazione dell'infrastruttura, e:
 - con riferimento alla fattispecie di cui al paragrafo 2.2, la data fissata dal contratto di importazione in cui è previsto l'incremento della quantità di gas impegnato.
 - con riferimento alla fattispecie di cui al paragrafo 2.3, la data in cui viene avviato l'impianto a valle del punto di riconsegna;

Nello schema di deliberazione proposto sono indicati alcuni punti di discussione in merito ai quali l'Autorità sollecita contributi da parte dei soggetti interessati.

APPENDICE A – Schema di deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’integrazione e la modifica della disciplina del servizio di trasporto nei casi di avviamento.

- Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02:

a) all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera h), sono inserite le seguenti lettere:

- “i) Nuovo Impianto Termoelettrico è il nuovo punto di riconsegna a una centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas o il punto di riconsegna esistente a una centrale termoelettrica nella quale il *repowering* avviene tramite la realizzazione di un ciclo combinato a gas;
- j) periodo di avviamento di un Nuovo Impianto Termoelettrico è il periodo intercorrente tra la data di avviamento del nuovo Impianto e il quinto mese successivo al termine del mese che comprende la data di avviamento;
- k) periodo di avviamento di una nuova importazione è il periodo transitorio compreso tra la data di avvio dell’importazione e la data nella quale vengono raggiunte le quantità contrattuali media giornaliera e massima giornaliera previste a regime.”

b) all’articolo 8, comma 8.1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti lettere:

- “c) nel caso di riconsegna a un nuovo punto di riconsegna:
 - la data di avviamento prevista.
- d) nel caso di riconsegna a un Nuovo Impianto Termoelettrico:
 - l’autorizzazione del Ministero delle attività produttive;
 - il periodo di avviamento previsto;
 - la capacità di trasporto minima prevista a regime.”;

c) all’articolo 8, comma 8.2, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera:

- “d) nel caso di avviamento di nuova importazione, il periodo di avviamento dell’importazione con indicazione degli incrementi delle quantità contrattuali media giornaliera e massima giornaliera e i termini in relazione ai quali è previsto ciascuno di tali incrementi, fino al raggiungimento delle quantità a regime.”;

d) all’articolo 9, dopo il comma 9.3, è inserito il comma seguente:

- “9.3.1 In deroga a quanto previsto al precedente comma 9.3, limitatamente al caso di richiesta di conferimento in un Nuovo Impianto Termoelettrico, l’impresa di trasporto conferisce, a seguito della comunicazione di avviamento da parte dell’utente che ha richiesto il servizio ai sensi del comma 8.1, lettera d), la capacità determinata ai sensi dell’articolo 10-bis; la comunicazione di avviamento deve avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data di avviamento del Nuovo Impianto

Termoelettrico; l'impresa di trasporto fattura il corrispettivo di capacità di trasporto dalla data di avviamento.

Punto di discussione n.1.: Ritenete sufficiente il preavviso di 7 giorni da parte dell'utente per la comunicazione della data di avviamento del Nuovo Impianto Termoelettrico?

e) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 10-bis

Determinazione della capacità di trasporto conferita nel periodo di avviamento di Nuovi Impianti Termoelettrici

- 10-bis.1 Limitatamente al conferimento di capacità a un Nuovo Impianto Termoelettrico, la capacità di trasporto conferita nel periodo di avviamento è determinata in relazione alle capacità utilizzate nel medesimo periodo, secondo le regole riportate nei commi seguenti.
- 10-bis.2 Nel periodo intercorrente tra la data di avviamento e il terzo mese successivo al completamento del mese che comprende la data di avviamento, la capacità conferita nel punto di riconsegna è calcolata come rapporto tra il valore delle capacità utilizzate nel periodo e il numero dei giorni del periodo.
- 10-bis.3 Per il quarto e il quinto mese del periodo di avviamento la capacità di trasporto conferita è pari al valore massimo della capacità utilizzata nel punto di riconsegna nel medesimo periodo.
- 10-bis.4 Al termine del periodo di avviamento, l'impresa di trasporto procede al conferimento di capacità di trasporto per la rimanente parte dell'anno termico secondo la comunicazione che l'utente invia all'impresa di trasporto entro il settimo giorno successivo al ricevimento delle informazioni relative alla capacità utilizzata nel quinto mese del periodo di avviamento.
- 10-bis.5 In mancanza della comunicazione entro i termini previsti al comma 10-bis.4, l'impresa di trasporto procede a conferire all'utente il valore massimo di capacità utilizzato nel punto di riconsegna nel periodo di avviamento.”

Punto di discussione n.2.: Concordate con la procedura di determinazione ex post della capacità conferita nel caso di avviamento di Nuovi Impianti Termoelettrici?

Punto di discussione n.3.: Ritenete che si debba differenziare la procedura tra le nuove centrali a ciclo combinato e le centrali esistenti soggette a repowering con cicli combinati? E se sì, come e per quali motivi?

Punto di discussione n.4.: Esistono altre tipologie di impianti, oltre a quelle indicate nello schema di provvedimento, caratterizzate da una marcata indeterminatezza del profilo di prelievo durante la fase di avviamento e di test iniziale?

f) dopo l'articolo 17, sono aggiunti i seguenti articoli:

Articolo 17-bis

Condizioni particolari per l'esecuzione dei contratti per il periodo di avviamento di nuove importazioni

17-bis.1 Durante il periodo di avviamento di una nuova importazione nei punti di entrata interconnessi con l'estero, i corrispettivi di capacità relativi agli incrementi indicati nella comunicazione di cui al comma 8.2, lettera d) sono dovuti dalla data, indicata nella medesima comunicazione, in cui detti incrementi sono previsti.

Punto di discussione n.5.: *Concordate con la procedura proposta per il build up dei contratti di importazione? Quale durata massima deve essere riconosciuta al periodo di avviamento dei nuovi contratti di importazione?*

Punto di discussione n.6.: *Ritenete che la procedura proposta per i nuovi contratti di importazione debba essere applicata solo ai contratti che verranno avviati successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, oppure possa essere estesa anche a quelli che si trovano già in fase di avviamento?*

Articolo 17-ter

Condizioni particolari per l'esecuzione dei contratti nei punti di riconsegna di nuova realizzazione

17-ter.1 Con riferimento ai punti di riconsegna di nuova realizzazione, i corrispettivi di capacità sono dovuti dalla data di avvio prevista, comunicata, ai sensi del comma 8.1, lettera c), con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

Punto di discussione n.7.: *Ritenete sufficiente il preavviso di 7 giorni da parte dell'utente per la comunicazione della data di avviamento del punto di riconsegna di nuova realizzazione?*